



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA

- Provincia di Bergamo -

**Regolamento Riprese Audio-Video
e Streaming delle Sedute Assembleari**

approvato con deliberazione assembleare n 6 del 20.02.2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisivo delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e la relativa trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2 - Finalità e Funzioni

1. La Comunità Montana, in attuazione dei principi di informazione, partecipazione e di coinvolgimento nella gestione della res-publica, istituisce mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunitaria. In un tale contesto, la Comunità Montana intende perseguire i principi di trasparenza e pubblicità mediante l'utilizzo di riprese audio video delle sedute assembleari e la loro diffusione (tramite web) in diretta streaming, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il Presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva, trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni dell'Assemblea che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da altri soggetti, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione Italiana.
3. Le registrazioni audiovisive non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione e non costituiscono documento amministrativo.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. N. 196/2003), conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti vigenti.

Art. 3 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente dell'Assemblea ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta Assembleare, circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive per la trasmissione in diretta su web, disponendo ai fini della conoscenza del pubblico, specifici cartelli affissi nella sala Assembleare.
2. Il Presidente dell'Assemblea prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i membri Assembleari, gli Assessori, il Presidente della Comunità Montana e gli altri soggetti che partecipano alle sedute Assembleari, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità vista la presenza di riprese audiovisive per la trasmissione in diretta streaming.

Art. 4 - Tutela dei dati sensibili e rispetto della Privacy

1. Il presente Regolamento garantisce l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
2. In ogni caso al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni assembleari hanno ad oggetto

- dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
3. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni assembleari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" (vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale) o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
 4. Il Presidente dell'Assemblea, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute Assembleari, ha il potere di intervenire per fare interrompere le riprese nei casi in cui le modalità di svolgimento delle stesse non siano rispettose dei suddetti divieti. Tale interruzione dovrà essere debitamente segnalata durante lo streaming.
 5. Il Presidente dell'Assemblea richiama i membri Assembleari, gli Assessori, il Presidente della Comunità Montana e gli altri soggetti che partecipano alle sedute Assembleari, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei membri Assembleari, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Amministratore e/o partecipante alle sedute Assembleari per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

Art. 5 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Le immagini videoregistrate e trasmesse in streaming sono trattate e conservate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, da personale regolarmente incaricato al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Ente: il Presidente o suo delegato.

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE RIPRESE AUDIOVISIVE

Art.6 - Modalità di ripresa e archiviazione

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, a ciò debitamente autorizzati.
2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea, gli Assessori il Presidente della Comunità Montana e gli altri soggetti autorizzati a partecipare alle adunanze ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Dovranno essere privilegiate le riprese a "campo largo", ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta (pubblico escluso) nella loro globalità.
3. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando lo spazio riservato ai membri Assembleari: il tavolo della Presidenza e la sala assembleare, incluso il Segretario ed il personale dipendente in servizio escludendo categoricamente di inquadrare il pubblico; tuttavia il membro assembleare o partecipante alla seduta assembleare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati motivi personali comunicati al Presidente dell'Assemblea, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute assembleari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda il sonoro dell'intervento e/o dichiarazione del membro Assembleare, senza ripresa identificativa.
4. Le riprese delle sedute, sono diffuse su internet, in diretta streaming, tramite apposito link a piattaforme informatiche gratuite, accessibili dalla pagina web istituzionale della Comunità Montana, e le relative registrazioni restano disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana per un periodo di un anno, salvo eccezioni dovute a cause tecniche. Le registrazioni saranno altresì conservate in forma permanente

su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico. Decorso l'anno di pubblicazione sul sito istituzionale, l'archivio delle registrazioni, sarà accessibile a tutti i soggetti aventi diritto per ulteriori 4 anni, secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti.

Art. 7 – Diritto di Cronaca

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute Assembleari da parte di giornalisti, fotoreporter ed operatori di testate giornalistiche o emittenti radiotelevisive, attenendo al diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del Titolo XII capo I del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del d.lgs. 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese ed ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radiotelevisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche e delle emittenti che vogliono effettuare le riprese dovranno accreditarsi presentando richiesta al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della seduta assembleare; essi s'impegnano a non disturbare e/o non arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.
3. Le riprese eseguite ai sensi del presente articolo, dovranno essere effettuate negli spazi riservati al pubblico.
4. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica della Comunità Montana, salvo autorizzazione da parte del Presidente dell'Assemblea valutato il caso di pubblico interesse.
5. Le attività di ripresa non potranno in alcun modo arrecare disturbo allo svolgimento della seduta. Il Presidente dell'Assemblea potrà intervenire sulle modalità di ripresa onde evitare qualsiasi interferenza con l'ordinaria attività Assembleare.
6. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese-audiovisive, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web della Comunità Montana www.vallebrembana.bg.it".

Art. 8 - Autorizzazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute Assembleari e della relativa diffusione. Lo stesso ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento Assembleare;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Art. 9 - Limitazioni alla trasmissione e alla commercializzazione del materiale audiovisivo

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
 - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza. Pertanto, in tale ultimo caso, i singoli interventi dovranno avere un richiamo al video completo della discussione dell'intero argomento: "La versione integrale del video è disponibile sul sito web della Comunità Montana www.vallebrembana.bg.it";
 - a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nelle diffusioni delle immagini e/o del sonoro verranno invitati dal Presidente dell'Assemblea, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Il Presidente dell'Assemblea, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni al presente regolamento e alle leggi vigenti.

Art. 10 - Gestione dei disservizi

1. I lavori dell'Assemblea devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa audiovisiva.
2. Il Presidente dell'Assemblea, in tali situazioni, dovrà informare i membri Assembleari presenti e dovrà attivarsi al fine di consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nel regolamento sul funzionamento dell'Assemblea, in quanto compatibili.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera Assembleare di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.